

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 08/11/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 15.07.2019 un contratto di finanziamento contro cessione della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB nonché alla restituzione di eventuali quote versate in eccedenza e della penale di estinzione anticipata. In particolare, parte ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 266,15 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni intermediario ed euro 694,38 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni di distribuzione e così per complessivi euro 960,53, oltre agli interessi al tasso legale a far data dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso. Parte ricorrente chiede inoltre il riconoscimento di euro 200,00 a titolo di spese per assistenza difensiva.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce che il contratto distingue chiaramente le voci di costo ripetibili e non ripetibili. In sede di conteggio estintivo, ha già

rimborsato la quota non maturata degli interessi e delle commissioni intermediario (€ 453,78) e con riferimento alle commissioni intermediario, l'art. 4 punto ii) indica le voci ripetibili in caso di estinzione anticipata, come confermato dal modulo SECCI; l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede inoltre che, in caso di estinzione anticipata, l'importo rimborsabile debba essere calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato (curva degli interessi). Sempre con riferimento alle commissioni dell'intermediario, il ricorrente ha sottoscritto apposito piano di ammortamento nel quale, per il tramite del richiamo all'art. 13 delle condizioni generali di contratto, fornisce al cliente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La commissione di distribuzione riguarda costi non ripetibili, trattandosi di costi relativi a servizi non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, al pari delle imposte; peraltro, i costi relativi alle commissioni di distribuzione sono stati versati all'intermediario del credito. Inoltre, le spese legali non sono dovute tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e della non obbligatorietà dell'assistenza tecnica. In conclusione, chiede quindi a codesto Arbitro di respingere il ricorso in oggetto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'agosto 2023, in corrispondenza della rata n.49 su 120 rate complessive, sulla base di conforme conteggio estintivo di cui è versata in atti conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 *octies*, comma 2 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 giacché - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l'art. 11 *octies* deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato

prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione - sia i costi cd. *recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. *up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Ciò premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità:

- a) per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare;
- b) per i costi *up front*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si precisa inoltre che - relativamente alle imposte ed oneri erariali - è orientamento condiviso tra i Collegi che esse costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*".

Nel caso di specie, si osserva tra l'altro che:

- le *commissioni a favore dell'intermediario*, il contratto le considera di natura *recurring*; e ne prevede il rimborso con il criterio della "curva degli interessi" (essendoci una specifica previsione contrattuale non si potrà dunque applicare il criterio di proporzionalità lineare);
- le *commissioni di distribuzione* sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, ed alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi, si ritiene che l'importo da corrispondere al ricorrente sia quello derivante dalla tabella che segue, la quale tiene conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo. L'importo così calcolato differisce dunque da quello richiesto dal ricorrente che ha applicato il criterio *pro-rata temporis* a tutte le voci commissionali domandate.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,29%					
commissione intermediario *				1.216,79 €	Recurring	453,78 €	453,78 €	0,00 €
commissione di distribuzione				1.173,60 €	Up front	437,67 €		437,67 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								437.67 €

* Rimborsata in conteggio estintivo secondo il criterio contrattuale (curva degli interessi)

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 438,00 (quattrocentotrentotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI